

Cassazione sulle procedure da sovraindebitamento

DS6901

DS6901

Aiuto ai debitori

Un anno post omologa per pagare

DI DARIO FERRARA

Pagamenti in tempi lunghi nelle procedure da sovraindebitamento. Il consumatore può estinguere le obbligazioni che ha assunto nel piano anti-crisi anche un anno dopo dall'omologazione da parte del giudice, pure senza il consenso del creditore con diritto di prelazione, a patto che l'interessato possa pronunciarsi sulla proposta del debitore non fallibile, che spetta al giudice approvare. E, nel silenzio della legge sui termini massimi per adempiere, conta che le ragioni dei creditori possano essere soddisfatte: sul punto i tempi lunghi possono giovare a tutti. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell'ordinanza n. 4622 del 21/02/2024.

Convenienza e valutazione. Accolto il ricorso proposto dalla debitrice che ha proposto il piano del consumatore mentre pende il pignoramento sulla prima casa per cui aveva stipulato il mutuo. Sbaglia il Tribunale ad accogliere il reclamo della banca, aderendo all'orientamento di giurisprudenza ormai superato secondo cui se nel piano del consumatore non è prevista la liquidazione dell'immobile il debitore deve soddisfare entro l'anno e per intero il credi-

tore prelazionario, a meno che quest'ultimo non accetti una soluzione diversa. In realtà non esiste un divieto di rinviare a oltre un anno dall'omologa del giudice il pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, se i creditori hanno avuto la possibilità di esprimersi sulla proposta: nella specie la debitrice presenta una proposta migliorativa della banca, da ritenere più conveniente dell'esecuzione forzata, visto che l'immobile è rimasto invenduto dopo la terza asta. Insomma: i pagamenti possono essere dilazionati a cinque o sette anni e oltre.

Seconda opportunità. Il piano del consumatore ha una base negoziale ma resta una procedura concorsuale: come il concordato preventivo è soggetto al controllo del giudice all'ammissione e per l'omologa, decisione che vincola anche i creditori contrari; spetta a questi ultimi valutare la convenienza della proposta, esprimendosi alla luce del principio eurounitario di second chance. Entrambe le procedure garantiscono ai creditori, in via anticipata, una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio e al debitore l'esdebitazione senza aspettare il corso della liquidazione. Parola al rinvio.

— © Riproduzione riservata — ■

